

**Reg. CE 1698/2005 e reg. CE 1320/2006. Azioni agroambientali approvate dalla Commissione ai sensi del reg. CE 1257/99 anteriormente al primo gennaio 2007: disposizioni per la presentazione delle domande di pagamento per la prosecuzione degli impegni – Campagna 2009**

Visto il regolamento (CE) 1257/99 del Consiglio e s.m.i sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA) ed il relativo regolamento applicativo n. 817/2004 della Commissione, attuato mediante i Piani regionali di sviluppo rurale 2000-2006.

Considerato che il reg. CE 1257/99 all'art. 55 abrogava, tra gli altri, il reg. (CEE) 2078/92, trasferendo al nuovo regime di sviluppo rurale i precedenti interventi, mediante le norme transitorie del reg. CE 2603/1999.

Visto che il Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Piemonte, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2000) 2507 del 7/9/2000 e, in conseguenza di successive modifiche, più recentemente con la Decisione C(2003) 4102 del 28/10/2003, annovera, tra gli interventi in esso sviluppati, la misura F (azioni agroambientali) relativa agli articoli n. 22-24 del regolamento (CE) 1257/99.

Visto il regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 e s.m.i., che disciplina il sostegno comunitario a favore dello sviluppo rurale finanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), istituito dal reg. CE 1290/2005.

Visto che il regime di sostegno allo sviluppo rurale previsto dal reg. CE 1698/2005 ha abrogato il reg. 1257/99 a decorrere dal 1° gennaio 2007, pur mantenendolo applicabile alle azioni approvate dalla Commissione ai sensi dello stesso reg. CE 1257/99 prima di tale data.

Visto che il regolamento (CE) 1320/2006 della Commissione recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal reg. CE 1698/2005 rende ammissibili al cofinanziamento del FEASR ai fini del nuovo periodo di programmazione le spese relative ad impegni assunti ai fini del periodo di programmazione 2000-2006, che determinino pagamenti da effettuarsi dopo il 31 dicembre 2006.

Visto il Decreto 4 dicembre 2002 "Disposizioni attuative dell'art. 64 del reg. CE n. 445/02, recante disposizioni sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Feoga".

Visto il D.M. n. 159 del 27 marzo 1998, in tema di controlli e scadenze.

Considerato il Decreto n. 1205 in data 20.03.2008 del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali recante *Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del reg. CE 1782/03 del Consiglio e del reg. CE 1698/05 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR*, che può essere applicato alle domande presentate ai sensi del reg. CE 1257/99 e del reg. CEE 2078/92 nel caso in cui risulti più favorevole al beneficiario.

Visto il Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 1564 del 22.01.2009 che modifica il DM 1205 del 20.03.2008 ed introduce alcune innovazioni nelle conseguenze (in termini di riduzioni o esclusioni e recupero dei premi) che gli agricoltori/allevatori ancora impegnati in precedenti azioni agroambientali possono subire

dichiarando diminuzioni delle superfici e/o delle Unità di Bestiame Adulto (UBA) entro il 2009.

Tenuto conto che relativamente alla campagna 2009 permangono 1.854 beneficiari il cui periodo di impegno ai sensi della Misura F del PSR 2000-2006 è ancora in corso, come ad esempio gli aderenti nel 2001 all'azione decennale F7 ai sensi della D.G.R. n. 77-1961 del 7/01/2001 fino alle poche e più recenti adesioni concesse per la campagna 2006 ai sensi della D.G.R. n. 61-1850 del 19/12/2005 e successive modifiche.

Tenuto conto che relativamente alla campagna 2009 permangono 16 beneficiari il cui periodo di impegno ai sensi del reg. CEE 2078/92 è ancora in corso.

Tenuto conto che, a seguito dell'abrogazione del reg. CE 1257/99 (che a sua volta ha abrogato il reg. CEE 2078/92) non è possibile accettare nuove adesioni alle azioni agroambientali ai sensi di tali regolamenti né è possibile prolungare il periodo di impegno oltre la durata delle azioni prevista.

Visto che al regime del reg. CE n.1257/99 viene applicato il reg. CE n.817/2004 e parzialmente il reg. CE n. 796/2004 per quanto concerne l'applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo.

Considerato che secondo l'art. 8 del reg. CE n. 1975/2006 l'applicazione dell'art. 11 del reg. CE n. 796/2004 della Commissione che fissa al 15 maggio di ogni anno la data ultima di presentazione delle domande per misure connesse alla superficie, condiziona la presentazione delle domande relative a contratti che hanno acquistato efficacia solo dopo il 1° gennaio 2007, è possibile fissare una data successiva al 15 maggio per la presentazione delle domande di cui all'oggetto. Pertanto, il termine ultimo di presentazione può essere stabilito al 16 giugno 2009.

Considerato che le spese determinate dalle domande agroambientali in corso dai precedenti regimi incidono sulle risorse finanziarie disponibili fino al 2013 per le domande relative alla Misura 214 e che queste spese sono state previste nel par. 10 del cap. 5.3.2.1.4 del PSR 2007-2013, non vengono ritenuti ammissibili aumenti di spesa dovuti agli ampliamenti di impegni preesistenti, salvo i casi previsti dal paragrafo II.2 dell'allegato.

Tenuto conto dell'emanazione di altri bandi di presentazione delle domande ai sensi della misura 214, quali il bando per le prosecuzioni degli impegni di domande già presentate in anni precedenti, il bando per i giovani agricoltori che si sono insediati ai sensi della misura 112 del PSR ed il bando per la presentazione di nuove domande.

Ritenuto, pertanto, dover stabilire per la campagna 2009:

- I. l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di pagamento per la prosecuzione degli impegni agroambientali approvati ai sensi del reg. CEE n. 2078/92 e del reg. CE n. 1257/99 anteriormente al 1° gennaio 2007 e la cui spesa grava sul regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal reg. CE 1698/2005;
- II. i termini entro i quali le domande di pagamento per la prosecuzione degli impegni pluriennali di cui al punto precedente devono essere presentate agli Enti delegati competenti per territorio. Tali domande sono costituite da:

- a) prosecuzioni degli impegni assunti dai beneficiari ai sensi dell'azione decennale F7 del PSR 2000-2006 del Piemonte a partire dal 2001,
  - b) prosecuzioni degli impegni assunti dai beneficiari ai sensi delle altre azioni a partire dal 2005;
- III. i termini entro i quali devono essere presentate agli Enti delegati competenti per territorio le domande di pagamento per la prosecuzione degli impegni assunti nel corso della programmazione 1995-1999, ai sensi dell'intervento F a durata ventennale previsto dal reg. CEE n. 2078/92;
- IV. l'importo da destinare nel 2009 al finanziamento delle domande agroambientali ancora in corso di impegno ai sensi del reg. CEE n. 2078/92 e del reg. CE n. 1257/99, ferma restando la possibilità di reindirizzare i fondi non spesi a favore delle domande della misura 214 del PSR 2007-2013 ;
- V. altre disposizioni riguardanti la presentazione delle domande, riguardanti tra l'altro i termini relativi ad altre fasi procedurali.

Visti gli articoli 2 e 3 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 "Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca".

Dato atto che i fondi in questione (comunitari e statali) non transitano dal bilancio regionale.

Vista la legge regionale 21.06.2002, n. 16 che ha istituito in Piemonte l'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari.

Visto l'art. 12 della legge regionale n. 35 del 13/11/2006 che ha modificato la l.r. n. 16 del 21/06/2002 istituendo l'ARPEA – Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura.

Considerato che l'ARPEA – Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura è riconosciuta dal Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 0001003 del 25/01/2008 come organismo pagatore (ai sensi del reg. CE 885/06) sul territorio della regione Piemonte.

Visto il Regolamento di funzionamento dell'A.R.P.E.A. emanato con la D.G.R. 76-7830 del 17/12/2007 il quale all'art. 9 prevede, tra l'altro, che:

- l'ARPEA possa avvalersi della collaborazione dei C.A.A. (Centri Autorizzati di Assistenza Agricola),
- l'ARPEA possa delegare, sulla base di apposite convenzioni, a soggetti esterni alcune funzioni di autorizzazione e/ o di servizio tecnico.

Preso atto delle convenzioni di delega stipulate da parte dell'ARPEA con gli Enti delegati.

Dato atto che la presente deliberazione è stata valutata a livello tecnico nella riunione del 9 marzo 2009 con le rappresentanze agricole, le Amministrazioni Provinciali ed i CAA ed è stata sottoposta all'esame del Comitato consultivo ex art. 8 della l.r. 17/99 in data

11.03.2009 e mediante la consultazione scritta aperta in data 6.04.2009 e chiusa in data 9.04.2009.

la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi ai sensi di legge,

## DELIBERA

- I. Viene stabilita l'apertura dei termini per la presentazione nella campagna 2009 delle domande di pagamento per la prosecuzione degli impegni agroambientali approvati ai sensi del reg. CEE n. 2078/92 e del reg. CE 1257/99.
- II. Viene stabilito al **16 giugno 2009** il termine ultimo per la presentazione telematica delle domande di pagamento per la prosecuzione degli impegni assunti ai sensi delle azioni agroambientali (Misura F) del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Piemonte, che accedono al cofinanziamento del FEASR ai fini del periodo 2007-2013 ed in particolare all'ammontare totale assegnato alla misura 214 "Pagamenti agroambientali" del PSR.

Trattasi in particolare:

- a. degli impegni assunti a partire dal 2001 da parte dei beneficiari dell'azione decennale **F7** (conservazione e realizzazione di elementi dell'agroecosistema a prevalente funzione ambientale e paesaggistica);
  - b. degli impegni assunti nell'anno 2004 da parte dei beneficiari dell'azione decennale **F4** (ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali),
  - c. degli impegni assunti nell'anno 2005 da parte di alcuni beneficiari delle azioni di seguito specificate:
    - F1** (applicazione delle tecniche di produzione integrata),
    - F2** (applicazione delle tecniche di produzione biologica),
    - F3** (mantenimento ed incremento della sostanza organica del suolo),
    - F4** (coltivazioni a perdere per l'alimentazione della fauna selvatica; ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali),
    - F6** (sistemi pascolivi estensivi),
    - F9** (allevamento di razze locali in pericolo di estinzione),
  - d. degli impegni assunti nell'anno 2006 da parte di ulteriori beneficiari dell'azione **F2**.
- III. Viene stabilito al **16 giugno 2009** il termine ultimo per la presentazione telematica delle domande di pagamento per la prosecuzione degli impegni assunti ai sensi dell'intervento F (ritiro ventennale dei seminativi dalla produzione) del Programma agroambientale di attuazione del regolamento (CEE) 2078/92, che accedono al cofinanziamento del FEASR ai fini del periodo 2007-2013 ed in particolare all'ammontare totale assegnato alla misura 214 "Pagamenti agroambientali" del PSR.
  - IV. Viene deciso di destinare l'importo totale di 4,76 milioni di € per il finanziamento dell'annualità 2009 delle domande di pagamento per la prosecuzione degli impegni delle azioni agroambientali di cui trattasi. L'importo citato per il 44% risulta a carico del FEASR e per il 56% dei fondi nazionali.

- V. Viene ammessa la possibilità di rimodulare l'assegnazione dei fondi non completamente spesi a favore delle domande del presente bando ed a favore delle domande relative alla misura 214 "Pagamenti agroambientali" del PSR 2007-2013.
- VI. Vengono definite altre disposizioni, specificate in dettaglio nell'allegato facente parte integrante della presente Deliberazione.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.